



**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI
MERGOSCIA**

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MERGOSCIA

Basi legali	Art. 1 In applicazione degli art. 186, 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 lett a) LOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Oggetto e scopo	Art. 2 Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Mergoscia, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
Utilizzazione e principi	Art. 3 ¹ Il Municipio decide l'ubicazione e l'uso di videocamere per il controllo del territorio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. ² Gli spazi privati possono essere oggetto di videosorveglianza secondo il presente Regolamento unicamente se adibiti ad uso pubblico.
Responsabilità	Art. 4 Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
Informazione al pubblico	Art. 5 Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
Registrazione	Art. 6 ¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore. ² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.
Trasmissione dei dati a terzi	Art. 7 ¹ Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. ² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Mergoscia, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti. ³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Protezione dei dati

Art. 8

¹ Il Municipio e per esso le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e successivi aggiornamenti.

Entrata in vigore

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 126/2018 del 18 aprile 2018

Per il Municipio

Il Sindaco:



Giaele Ghisla



La Segretaria:



Claudia Zollinger

Approvato dall'Assemblea comunale nella seduta del 23 maggio 2018.


Per l'Assemblea Comunale

Il Presidente:



Moreno Wildhaber

La Segretaria:



Claudia Zollinger

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 24 luglio 2018.